



### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi il giorno 25 febbraio da remoto, per la trattazione del reclamo (proc. C.S. 19/21) proposto Mario Pio Marsella avverso decisione 9 dei Commissari Sportivi del Campionato Autostoriche Velocità in Circuito tenutasi presso l'autodromo del Mugello in data 17.10.2021, e composta dai sigg.ri:

Pres. Raffaele Potenza	Presidente f.f. e relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente
Cons. Silvestro Maria Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

#### FATTO

**1.-** Con esposto in data il sig. MARSELLA MARIO PIO – Licenza n. 224967 – Internazionale C/R – riferisce di aver partecipato, quale concorrente-conduttore, alla gara valida per il campionato autostoriche, tenutasi presso autodromo del Mugello il 17.10.2021, quale concorrente conduttore alla guida di vettura storica PORSCHE 935 – HTP FIA n. I-10717 – Fiche Fia n. 47551 – numero di gara 155 - inserita nel terzo raggruppamento ) classificandosi 1° al traguardo finale.

All'ultimo giro della gara – scaduto il termine dell'ora – espone il reclamante che mentre conduceva la propria vettura n. 155 , il secondo pilota sig. Gerardi veniva urtato dalla vettura n. 149 con la parte anteriore destra nella parte posteriore sinistra.

A suo avviso ciò accadeva a seguito del tentativo, esperito dal conduttore della vettura n. 149, sig. Gulinelli , di rientrare nella traiettoria ( perduta per eccessivo allungo in prossimità della curva detta del Correntaio) ed in danno della vettura del Gerardi, che stava effettuando la curva nella traiettoria ideale impegnandone la linea di uscita. La vettura n. 149, per effetto del rimbalzo provocato dall'urto , usciva di



pista, ma anch'essa , dopo e nonostante l'attraversamento dell'erba e della sabbia dell'area di fuga della curva, riusciva a rientrare in circuito , tagliando infine il traguardo in seconda posizione.

Terminata la gara i conduttori Gerardi e Gulinelli venivano chiamati dalla Direzione Gara, e trovandosi il Direttore in sala video, impegnato nelle operazioni di verifica ed assistenza alla competizione successiva, dopo aver brevemente ascoltato la sommaria esposizione dei fatti, invitava i conduttori ad uscire, e ad attendere la sua successiva chiamata per i necessari approfondimenti.

Alle ore 16 veniva pubblicata la classifica finale di raggruppamento, nella quale gli equipaggi delle due vetture risultavano collocati in posizione inversa all'ordine di arrivo, vale a dire al primo posto la vettura n. 149 ed al secondo posto la vettura n.155, del reclamante.

Quest'ultimo chiedeva spiegazioni alla direzione della gara ed apprendeva che:

- con la delibera n.9 era stata comminata una sanzione a tempo di 5 secondi per avere la vettura n. 155, "...causato un incidente con la vettura 149 in gara" , con la conseguente citata modifica della classifica di gara;

-l' affissione di questa era avvenuta solamente all'albo di gara virtuale e pertanto, nell'impossibilità di presentare reclamo nei termini ormai scaduti, la classifica rimaneva quella determinata in conseguenza dell'applicazione della sanzione imposta dalla decisione sanzionatoria.

2.-Ritenendo quest'ultima errata ed illegittima, unitamente alla conseguente modifica della classifica di gara, il sig Marsella ha adito questa Corte per ottenerne l'annullamento, per i motivi riassumibili come segue:



a.- violazione dell'art. 11 del regolamento particolare di gara relativo alle auto storiche evalido per il 2021 (applicabile in assenza di regolamento da parte dell'organizzatore specifico per la gara di cui si tratta) ove dispone che: "L'Organizzatore deve prevedere un albo di gara fisico ed un albo di gara virtuale. La documentazione inserita nell'albo virtuale di gara deve essere in pdf e scaricabile (es. RPG, decisioni, classifiche, etc.). Farà fede l'orario di esposizione scritto sul documento che viene pubblicato." Nonostante la prescrizione di istituire entrambi i citati albi, con circolare specificamente indirizzata alla manifestazione di cui si tratta, è stato indicato il solo albo di gara virtuale;

b.- conseguente violazione dell'art. 214 del RSN in tema di termini per il reclamo. Tale disposizione è stata completamente inadempita sia da parte dell'organizzatore sia da parte della direzione gara che, nelle rispettive comunicazioni (laddove non completamente omesse), e nelle rispettive circolari, nulla hanno disposto o regolato in proposito. Data la mancata istituzione dell'Albo di gara fisico, sia il concorrente conduttore che l'esponente non sono mai stati messi in condizione di conoscere la decisione penalizzante e perciò di rispettare il termine indicato dalla norma; in altri termini il procedimento di notificazione della decisione non si è mai perfezionato, ciò determinando la nullità della decisione commissariale e la nullità della classifica ad essa conseguente.

c.- violazione degli artt. 147 e 148 RSN, oggetto di rinvio da parte dell'art. 8 dell'ANNUARIO SPORTIVO NAZIONALE 2021.-

La direzione di gara ha violato le norme in rubrica sotto i seguenti ulteriori profili:

- mancata affissione delle classifiche nel parco chiuso ex art. 148 – 147 RSN ultimo comma;
- essendosi prolungati tempi di compilazione delle classifiche finali, omessa affissione



“...dell’avviso con indicazione della presumibile nuova ora e dell’eventuale nuova località di esposizione” (ex 3° capoverso art. 148, lettera B);

d.- conseguente nullità della dichiarazione dei risultati definitivi recati dalla classifica di gara, ai sensi degli artt. 147 lett. d e 214 lett. b del RSN .-

La direzione di gara, dopo non aver osservato l’obbligo di istituzione dell’Albo fisico e gli obblighi di comunicazione delle decisioni tramite pubblicazione sul medesimo, non ha atteso neppure i termini per la presentazione di eventuale reclamo, dato che ha “comunicato” solo virtualmente la decisione 9 alle ore 15.45, e ha “comunicato” sempre solo virtualmente la classifica finale di gara alle ore 16.00 – dunque anteriormente al decorso il termine di 30 minuti di cui all’art. 214, lett. B, RSN, e di cui all’art. 18.7 del regolamento particolare di gara, per la presentazione di reclami;

e.- Consequente nullità della premiazione ai sensi dell’art. 151 dell’RSN ad essa intitolato.

f.- Illegittimità nel merito delle determinazioni sanzionatorie dei commissari di gara.

Le contestate determinazioni dei commissari sono illegittime in quanto i supporti in video esibiti in atti dimostrerebbero con evidenza che nessuna responsabilità sull’incidente occorso è ascrivibile a carico del conduttore Emiliano Gerardi alla guida della vettura n. 155 classificatasi prima al traguardo, nonostante sia stata urtata da tergo da parte della vettura n. 149 portata dal pilota Giovanni Gulinelli, e pertanto nessuna conseguente penalizzazione e retrocessione in classifica poteva essere inflitta al concorrente conduttore e reclamante.

**3.-Il reclamo, infine, domanda:**



3.1-in via istruttoria, previa contestuale istanza di accesso agli atti (ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni - D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184), di ottenere copia integrale:

a)- della Relazione di cui all'art. 159 inviato ad ACI in virtù del termine perentorio vigente di tre giorni dalla chiusura della competizione), inerente la gara del campionato autostoriche in fatto specificata;

b)- dell'incartamento di chiusura della gara del campionato autostoriche tenutasi al circuito

del Mugello in data 17.10.2021, di cui all'art. 158 RSN, allorchè pervenuto ad ACI;

3.2-in via principale,

a)- dichiararsi la nullità della decisione n. 9 – documento 2.10 – ore 15.45, che ha comminato la sanzione a tempo di 5 secondi aggiunti al tempo totale della classifica finale a carico dell'esponente;

b)- nullità della classifica finale stampata alle ore 15.19 – asseritamente comunicata alle ore 16.00 - portante l'equipaggio dell'esponente quale secondo classificato, e l'equipaggio della vettura n. 149 quale primo classificato

c).- la riforma della classifica finale e dichiarazione ed omologazione del tale risultato di gara e della classifica di raggruppamento e di classe, con la vettura n. 155 dell'esponente concorrente conduttore MARSELLA MARIO PIO classificata al primo posto, e la vettura n. 149 al secondo posto della graduatoria.

4.- A supporto dei motivi del reclamo , quali mezzi di prova dei fatti e delle responsabilità dell'incidente , il sig. Marsella fa riferimento al video allegato ed a quelli disponibili dalle registrazioni via streaming pubblicate sul sito WEB del Gruppo Peroni Race – Youtube, ad altri eventuali video dell'autodromo risultanti come disponibili e agli altri atti elencati dal reclamo.

5.-Con ordinanza istruttoria 19 novembre 2021, la Corte ha disposto di acquisire relazione del direttore di gara e del presidente dei commissari sui fatti esposti dal reclamo.



6.- In vista della discussione del reclamo, la procura federale, nei propri scritti difensivi, ha controdedotto che:

- a)- è mancato il preavviso di appello, richiesto dall'art. 23 del regolamento della giustizia sportiva (il cui termine è stabilito 1 ora dalla conoscenza della sanzione) ma nel termine di 96 ore dalla pubblicazione è stato direttamente proposto il reclamo;
- b)-la classifica doveva essere impugnata davanti al collegio dei commissari sportivi, con appello ex art 214 del RSN, in maniera formale nel termine di trenta minuti dalla pubblicazione della classifica;
- c)-le sostenute nullità non sono espressamente previste dalla legge;

Nel merito:

- d)-in ordine ai fatti di gara non sussistono incolmabili lacune motivazionali o logico fattuali che consentano di derogare alla competenza del collegio commissariale a conoscere del reclamo in luogo della giustizia sportiva;
- e)- esaminando il fatto, appare logica la valutazione per cui l'urto tra le vetture è da imputarsi ad un cambio di traiettoria da parte della vettura del reclamante, come affermato dalla determinazione commissariale, sicchè la sanzione applicata appare coerente.

La procura ha concluso per il rigetto del reclamo.

7.- All'udienza del 25 febbraio 2022, le parti hanno ampiamente e ripetutamente illustrato le proprie difese ed il reclamo è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

1.-Oggetto del reclamo in trattazione sono:

- a) -la decisione n. 9 del 17 ottobre 2022, adottata dal collegio commissari della gara in epigrafe indicata e recante la attribuzione di 5 punti di penalità alla prova effettuata del reclamante e del suo conduttore;
- b)-la conseguente classifica finale della gara , ove, in ragione di detta determinazione sanzionatoria , ha invertito l'ordine di arrivo relativo alle prime due posizioni, collocando la vettura del reclamante in seconda posizione.



2.- Debbono preliminarmente essere scrutinate le eccezioni di natura procedimentale sollevate dalla Procura, che argomentano la mancanza del preavviso di appello, richiesto invece dall'art. 23 del regolamento della giustizia sportiva (RSN), e che la classifica doveva essere impugnata davanti al collegio dei commissari sportivi, con appello ex art 214 del RSN, in maniera formale nel termine di trenta minuti dalla pubblicazione .

2.1.- Al riguardo va premesso che l'impugnazione di una classifica di gara che recepisca una sanzione disposta dai commissari sportivi, deve considerarsi logicamente, in quanto atto consequenziale, soggetta alle disposizioni che regolano l'impugnazione della determina sanzionatoria (vedasi CS 10.2.2021, resa nel caso analogo n.14/21 ). La regolarità dell'iter seguito dal ricorrente va quindi verificata alla stregua all'art. 23 del RGS (regolamento di giustizia sportiva), che disciplina il procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello, restando l'impugnativa della classifica attratta, sia pure "in parte qua" , dalla cognizione sul reclamo contro la sanzione commissariale. Pertanto è inconferente , al fine di sostenere l'eccezione, il richiamo all'art. 214 del RSN, peraltro regolante i reclami di competenza (ai sensi degli artt. 212,213 e 214) del Collegio commissariale (e non della Corte sportiva d'appello), in quanto concernenti comportamenti tenuti sul campo di gara.

2.2.- L'eccezione in esame, che evidenzia l'omessa presentazione del preavviso del reclamo previsto dall'art. 23 del RGS, non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

L'art. 23, al II comma, nel regolare le modalità del reclamo alla Corte sportiva, dispone che l'intenzione di proporre il reclamo (denominata comunemente "preavviso") deve essere "formalizzata entro un'ora dalla notifica della decisione" che ne è oggetto.

Il riferimento alla notifica riguarda un istituto specifico che, in particolare per atti soggetti a comunicazione individuale (come la sanzione commissariale recante la penalizzazione in classifica) e a differenza della classifica, che è atto rivolto ad una generalità di soggetti, non può essere sostituito dalla pubblicazione all'albo di gara (



nella forma cartacea o nella forma virtuale) al fine di realizzarne la piena conoscenza dell'atto sanzionatorio.

Ciò a maggior ragione nel caso in esame, per il quale deve rilevarsi quanto segue.

Anzitutto non emerge dal provvedimento commissariale gravato che, nonostante questo l'abbia espressamente disposta e contenga infatti specifico spazio riservato a tale scopo, non risulta essere stata data alcuna comunicazione al Marsella o al conduttore della vettura. Né in contrario può obiettarsi, come si legge nella relazione Arberi, che in base all'art.16 comma a) RDS velocità in Circuito 2021 ed all'art.216 bis lett.A) R.S.N., "non è richiesta la convocazione dell'incolpato al fine dell'applicazione delle penalità in tempo e giri", e che potrebbe in qualche modo surrogare la notificazione; la disposizione, infatti, riguarda espressamente la fase anteriore all'irrogazione della penalità che, avendo carattere istruttorio, ovviamente precede il preavviso di reclamo contro la medesima.

Siamo dunque in presenza di un comportamento lacunoso tenuto dall'organizzazione della gara e che, pur non potendo determinare la nullità degli atti di gara (come sostenuto dal ricorrente), ha tuttavia prodotto a carico del reclamante un'oggettiva incertezza sul giusto procedimento da seguire da parte del reclamante per la tutela giuridico-sportiva delle proprie ragioni, impedendo l'esatta individuazione dell'orario dal quale decorreva il termine di un'ora per dare il preavviso di reclamo. D'altra parte nemmeno può invocarsi la facoltà di pubblicare il provvedimento all'albo virtuale, poiché, incrementando l'incertezza sul comportamento la pubblicazione della classifica alle ore 16 e dalla sua definitività conseguita alle ore 16,30, è avvenuta ben prima dell'ora a disposizione dell'interessato per presentare il preavviso e ciò anche a farla decorrere dall'orario di pubblicazione sull'albo virtuale (ore 15,45) della decisione sanzionatoria, che si eccipisce non seguita dal preavviso di reclamo.

2.3.- Per le medesime ragioni non può essere accolta la connessa eccezione della Procura che argomenta per l'insussistenza (in ordine ai fatti di gara) di incolmabili lacune motivazionali o logico fattuali che consentano di derogare alla competenza del





collegio commissariale a conoscere del reclamo in luogo della giustizia sportiva; anche sotto questo aspetto si conferma infatti la competenza di questa Corte, quand'anche non si radicasse in via propria nel citato art. 23 del RGS, come già illustrato al precedente punto 2.

3. Nel merito delle richieste e dei motivi formulati dal reclamo, si osserva quanto segue.

3.1- Sfornita di interesse attuale è l'istanza di accesso documentale formulata al fine di acquisire agli atti ulteriori documenti, atteso che il Collegio ritiene il caso sufficientemente istruito ai fini della sua decisione.

3.2.-Inammissibile, come eccepito dalla Procura, è la richiesta di pronunziare la nullità degli atti di gara, atteso che la stessa non è prevista dall'ordinamento sportivo per le violazioni sostenute dal reclamo.

3.3 .- Nel merito, come confermato dalle relazioni sottoscritte dal direttore di gara e dai commissari sportivi (e depositate per effetto dell'istruttoria disposta da questa Corte) il provvedimento dei quali si domanda l'annullamento sono stati adottati esclusivamente sulla base della ritenuta responsabilità del conduttore della vettura n. 155, (come sopra riferito, per avere la vettura, "...causato un incidente con la vettura 149 in gara" facendole perdere posizioni"), mentre il reclamante la attribuisce alla manovra effettuata dal controinteressato ed offre in atti la visualizzazione dei filmati che la dimostrerebbero. Tale questione costituisce dunque l'oggetto centrale e decisivo della cognizione di questa Corte e si collega alla problematica giuridica del rispetto delle norme dei regolamenti che disciplinano la condotta dei piloti in gara.

Dunque il fatto originante la affermata responsabilità del reclamante è da questi descritto in maniera opposta, vale a dire argomentando che la sua vettura, mentre proseguiva nella traiettoria prescelta per effettuare la curva, sarebbe stata urtata da quella del controinteressato, che la seguiva; il Collegio ritiene che questa sia la versione del fatto da ritenersi corretta.

L'esame dei due video depositati, infatti, mostra come la vettura del reclamante (la n. 155), nel raggiungere la curva interessata (sviluppatasi verso destra), era posizionata



immediatamente avanti a quella del controinteressato (la n. 149) e che nell'effettuarla, tende naturalmente ad allargarne la traiettoria, accostandosi in uscita al cordolo sinistro della pista. Nel corso di questa manovra, ad evidente intenzione di sorpassare la vettura che legittimamente lo precedeva, la vettura n. 149 tenta di inserirsi tra questa ed il cordolo, ma trova la traiettoria già impegnata dalla vettura del Marsella e conseguentemente ne urta la parte posteriore sinistra con la propria parte anteriore destra e a seguito del rimbalzo esce di pista. Cionondimeno vi rientra e all'arrivo si conferma in seconda posizione rispetto al concorrente Marsella.

4.- Il reclamo è meritevole di accoglimento, alla luce degli artt. 89 del RSN, e 4.3 del regolamento di settore (RS) 2021, dovendo attribuirsi la responsabilità del contatto non al concorrente reclamante ma a quello controinteressato.

Ed invero l'art 89 del RSN (comportamento dei conducenti), alla lett. 1, vieta di effettuare "manovre che per loro natura o per le circostanze in cui avvengono, possono risultare pericolose"; la disposizione è confermata dall'art. 4.3 (al 17.mo punto) del citato RS, che peraltro richiama, in materia di comportamento dei conducenti, il Regolamento sportivo nazionale. E che si trattasse di manovra pericolosa lo dimostra non solo il fatto oggettivo dell'avvenuta collisione tra le due vetture, ma soprattutto che, per effetto della stessa, la vettura n. 149 è uscita di pista, palesando una perdita di controllo del mezzo che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

La visione del filmato permette dunque di non attribuire la responsabilità del fatto al reclamante e conseguentemente anche dell'eventuale ritardo del secondo classificato dovuto all'incidente.

4.1-Va aggiunto che la valutazione del fatto come sopra ricostruito rivela la violazione di tre regole della guida sportiva:

- la vettura che precede ha diritto di scegliere la traiettoria della curva;
- nell'uscita dalle curve secondo questa traiettoria la vettura può, peraltro per effetto della forza centrifuga, avvicinarsi al cordolo della pista;



-della scelta e dei conseguenti comportamenti non illeciti deve tenere conto la vettura che segue.

Deve dunque ritenersi erronea la valutazione della direzione di gara ove riferisce di un inesistente cambio della traiettoria da parte della vettura n. 155, individuato come causa e responsabilità del contatto con l'altra vettura .

5.- Conclusivamente il reclamo deve essere accolto, con conseguenti annullamento della determina commissariale impugnata e necessità di riformare la classifica definitiva della gara ai sensi, con le modalità di cui all'art. 23 del RGS, ripristinandola secondo l'ordine di arrivo della competizione.

### **PQM**

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art. 23 del RGS, alla Federazione la modifica della classifica di gara.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale versato.

Così deciso in videoconferenza il 25 febbraio 2022

Il Presidente f.f., rel ed est.

(dott. Raffaele Potenza)